



# COMUNE DI CATANIA



N. 114 di raccolta

PROT.: 306312

**OGGETTO: Misure di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni relative alla vendita di alimenti e bevande a carico degli esercizi di vicinato e degli esercizi di ristorazione**

**Data 9 ottobre 2020**

Direzione "Sviluppo Attività Produttive - SUAP - Ufficio Tutela del Consumatore"

AL .....

Si rimette in copia la presente per gli adempimenti esecutivi di competenza.

Catania, li .....

**Il Direttore**

*Fto Dott. Gianpaolo Adonia*

Visto:

## ALBO PRETORIO

Spedito per la pubblicazione all'Albo Pretorio il.....

Restituito il.....

A: Prefettura - Questura - Comando Provinciale Arma Carabinieri -  
Comando Provinciale Guardia di Finanza - Corpo Polizia Municipale  
- Ufficio di Gabinetto - Ufficio Stampa

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal..... al.....

Catania, li .....

**Il Segretario Generale**

.....

## Ordinanza del Sindaco emessa il 09/10/2020

**Premesso che** il 30.1.2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

### Richiamate le ordinanze sindacali:

- n. 58 del 30.4.2020 avente ad oggetto "Recepimento Decreti emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19" con la quale è stata regolamentata l'attività degli esercizi di ristorazione da asporto;
- n.88 del 4.6.2020 avente ad oggetto "Recepimento Decreti emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.5.2020 e Ordinanza emessa dal Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 2.6.2020, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni attività servizi di ristorazione", nella quale è stato disposto tra l'altro che "...l'orario di chiusura per l'attività... è fissato alle ore 01,00 di notte...omissis... Per i soli esercizi di ristorazione, è consentita mezz'ora di tolleranza per lo smontaggio degli arredi...omissis...";
- n.90 del 10.6.2020 con la quale - a rettifica di quella precedentemente richiamata - è stato disposto che:
  - ✓ l'orario di apertura per i bar sia fissato alle **ore 06,00** di ogni giorno, fatta eccezione per quelli insistenti all'interno delle aree ferroviarie, portuali, aeroportuali e del MAAS (Mercati Agro Alimentari Sicilia).
  - ✓ L'orario di chiusura per l'attività di ristorazione/attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali - a titolo esclusivamente esemplificativo e non esauritivo - ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari, oltre che l'attività di asporto ai chioschi e agli automezzi attrezzati ed autorizzati sul territorio comunale per la vendita di panini, è fissato alle **ore 02,00** di notte. Per i soli esercizi di ristorazione, è consentita mezz'ora di tolleranza per lo smontaggio degli arredi.

Visti:

- il D.L. 33 del 16.5.2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- il D.P.C.M. dell'11.06.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. 7 ottobre 2020, n.125 avente ad oggetto "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 13.6.2020 del Presidente della Regione Siciliana;
- l'Ordinanza Contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana del 27.9.2020, n.36, con particolare riferimento agli artt.:

- ✓ 1 comma 1 (*Uso obbligatorio della mascherina*) in cui si dispone: "...omissis...È obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi...omissis...";
- ✓ 4 comma 1 (*Misure di contenimento e divieti di assembramento*) in cui si dispone "...omissis...È fatto divieto i assembramento mediante il prolungato stazionamento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico quali, a titolo esemplificativo, le strade, le piazze e i parchi. Sono escluse le sole occasioni di iniziative pubbliche previste dalla legge e/o comunicate all'Autorità di pubblica sicurezza, per le quali l'organizzatore è comunque responsabile dell'assoluto rispetto delle norme comportamentali per la prevenzione dal rischio di contagio ...omissis...";

**Sentito** il comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza Pubblica in data 7.10.2020;

**Preso atto** della reclusione dei contagi da COVID-19 e dell'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano che "...con particolare riferimento al Report relativo alla settimana dal 14 settembre al 20 settembre...omissis... secondo cui il numero di casi di COVID-19 continua ad aumentare...omissis...";

**Ravvisata** l'esigenza di "...mantenere una linea di massima prudenza, con la necessità di non sottovalutare il rischio di una rapida ripresa epidemica dovuto ad un eccessivo rilassamento delle misure...e dei comportamenti individuali anche legati a momenti di aggregazione estemporanea (movida)...omissis...";

**Richiamato**, altresì, quanto già disposto con ordinanza sindacale n. 88 del 4.6.2020 e n.90 del 10.6.2020 e cioè: Come stabilito dall'art. 3 (Attività di ristorazione) dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana del 2.6.2020, n. 22, sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari, oltre che l'attività di asporto ai chioschi e agli automezzi attrezzati ed autorizzati sul territorio comunale per la vendita di panini.

Quanto sopra nel rispetto delle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome 20/81/CR01/COV19, richiamate dall'art.1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale lettera ee" del D.P.C.M. del 17.5.2020<sup>1</sup> e qui di seguito richiamate:

#### RISTORAZIONE:

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano sog-

gette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

- La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
  - La consumazione a buffet in modalità self-service non è consentita. E' possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
  - Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo).
  - Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di
- 
- ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
  - La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
  - I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
  - Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc).
  - Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

#### **Visti:**

- l'art. 50 comma 5 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.;
- la L. R. 18/95 e s.m.i.;

per le motivazioni esposte in premessa, qui da intendersi integralmente riportate:

### **DISPORRE**

**E' fatto divieto** agli esercizi di vicinato (salumerie, panifici, supermercati, ecc..) la vendita di alcolici dalle ore 21.30 alle ore 09.00 del giorno successivo;

**E' fatto divieto** ai pubblici esercizi di vendere alimenti e bevande da asporto dalle ore 23:00 fino all'orario di chiusura.

**Resta consentita** la consumazione all'interno dei locali degli esercizi pubblici nonchè negli spazi esterni autorizzati dall'amministrazione, nel rispetto delle linee guida sopra richiamate;

**E' consentito** l'asporto inteso come delivery (quindi consegna a domicilio) fino alle ore 02:00.

**E'** altrettanto **consentita** la vendita da asporto all'interno di contenitori adeguatamente chiusi sia per il cibo che per le bevande, la cui consumazione dovrà avvenire presso i domicili degli acquirenti.

**E' vietata la consumazione di alimenti e bevande dopo le ore 23:00 sulle pubbliche vie e piazze al di fuori dei suddetti spazi autorizzati;**

**E' fatto obbligo** ai titolari delle attività che non usufruiscono di posti a sedere quali chioschi, automezzi attrezzati per la vendita di panini e rosticcerie e altre attività artigianali del settore alimentare senza somministrazione di rispettare le linee guida sopra richiamate.

**E' consentito** anche in questo caso l'asporto inteso come delivery (quindi consegna a domicilio) dalle ore 23:00 fino alle ore 02:00.

**E'** altrettanto **consentita** la vendita da asporto all'interno di contenitori adeguatamente chiusi sia per il cibo che per le bevande, la cui consumazione dovrà avvenire presso i domicili degli acquirenti.

**E' vietata la consumazione di alimenti e bevande dopo le ore 23:00 sulle pubbliche vie e piazze.**

**Disporre** nei confronti dei contravventori l'applicazione delle sanzioni di cui:

- all'art. 7 *bis* del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- all'art. 15 del D.L. 9 marzo 2020, n.14;
- all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- all'art.1 co. 15 e 2 co. 1 del D.L. 33 del 16.5.2020;
- il D.L. 7 ottobre 2020, n.125;
- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 13.6.2020 del Presidente della Regione Siciliana
- l'Ordinanza Contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana del 27.9.2020, n.36

**Dare atto** che le disposizioni della presente Ordinanza sono imposte in ossequio ai D.P.C.M., ai D.L. ed alle Ordinanze Contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana sopra richiamati e saranno efficaci a far data dal 10.10.2020 fino al 31 gennaio 2021.

**Informare** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. staccata di Catania o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, rispettivamente nel termine di giorni 60 o 120 decorrenti dall'avvenuta pubblicazione.

**Disporre, altresì,** la trasmissione all'Autorità Giudiziaria competente per i reati che scaturiscono dalla inosservanza della presente Ordinanza;

**Dare atto, altresì,** che la presente Ordinanza sarà trasmessa per il seguito di competenza all'Albo Pretorio dell'Ente e notificata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - al Corpo Polizia Municipale, alla Questura, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale Guardia di Finanza, per il controllo sul rispetto di quanto disposto nel presente atto.

**IL VICE SINDACO n.q. di SINDACO**  
***F.to Dott. Roberto Bonaccorsi***